

SUBAFFIDAMENTO SOTTO IL 2%

COME COMUNICARE IL SUB-AFFIDAMENTO “C.D. SOTTO IL 2%”

Il sub-affidamento (cd. "2%") è disciplinato ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

È considerato sub affidamento qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le **forniture con posa in opera e i noli a caldo**, quando sussistono contestualmente i seguenti presupposti:

<i>Limiti di importo</i>	<i>Costo manodopera e personale</i>
se di importo < 2% prestazioni affidate	e < 50% dell'importo del contratto da affidare
o se di importo < € 100.000,00	

Pertanto, le attività di cui sopra (**forniture con posa in opera e i noli a caldo**), se di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00, e con un'incidenza di manodopera superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, sono considerate subappalto.

I sub-affidamenti non incidono sulla quota subappaltabile.

Tali affidamenti non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, come sotto specificato.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le prestazioni indicate all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Elenco documenti da presentare:

Nei casi di sub affidamento di cui sopra l'Impresa / il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di R.T.I., successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso di avvenuta consegna anticipata) deve presentare ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. / Distribuzione Gas Naturale S.r.l. / Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. la comunicazione ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 per manifestare l'intenzione di affidare ad altra impresa le prestazioni che non costituiscono subappalto. A tal proposito, si invita ad usare il modello di **Comunicazione sub-affidamento** (**vedi MODELLO A**).

Tale comunicazione deve indicare: il soggetto sub-contraente, l'oggetto delle attività da sub-affidare e l'importo del sub-affidamento.

Detta comunicazione andrà inviata a mezzo PEC all'indirizzo appalti@postacert.aceapinerolese.it.

La S.A., se ritiene opportuno, valuterà l'eventuale coinvolgimento del RUP, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per accertare la congruità della richiesta in funzione della natura di tali prestazioni.

Nel caso in cui l'importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o ad € 100.000,00, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo delle prestazioni oggetto della comunicazione.

Alla comunicazione di sub-affidamento andrà inoltre allegato quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del sub affidatario, o sua copia conforme;
2. Copia del contratto (o suo estratto) sottoscritto con il sub-affidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 9 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come nell'esempio sotto indicato:

○ **NOTA 1 - Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche**

Art. (...) (*Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*)

- 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con **Acea Pinerolese Industriale S.p.A. / Distribuzione Gas Naturale S.r.l. / Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.**, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - 3) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante.
- **NOTA 2 - Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):**

Art. (...) (*Comunicazione del C/C dedicato*)

“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subcontraente utilizza il seguente conto corrente bancario / postale: Banca, ABI, Filiale di, CAB, C/c n., IBAN, su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

.....

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."